

# DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

- Concentrato il potere di ordinanza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri
- La violazione delle misure di contenimento è punita con sanzione amministrativa

## Sintesi

\*\*\*\*\*

### Concentrazione del potere di ordinanza

**L'art. 3 del d.l. 19/2020** ha previsto che *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

*2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. “*

**Ai Presidenti delle Regioni viene attribuito dall'art. 2 del d.l. n. 19/2020 un potere di proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri delle misure di contenimento ed il potere di adozione di provvedimenti a carattere “cautelare e temporaneo” – giustificato unicamente da situazioni sopravvenute – con efficacia limitata al momento in cui il Governo decide l'adozione o meno delle misure proposte.**

**Viene escluso espressamente il potere dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.**

**Le misure, nel frattempo, comunque adottate rimangono in vigore sino al 3 aprile 2020.**

\*\*\*\*\*

### **La violazione delle misure di contenimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa**

L'art. 4 del D.L. 19/2020 ha previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

L'accertamento della violazione avviene ai sensi della legge n. 689/1981, attraverso contestazione della violazione (ai sensi dell'art. 14 della predetta legge) in via immediata laddove siano stati adottati motivi di spostamento non rientranti nella casistica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 "E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" Per gli spostamenti all'interno dello stesso comune rimane in vigore la situazione di necessità di cui ai D.P.C.M. 8 marzo e 9 marzo 2020

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa – per espressa previsione dell’art. 4 del d.l. n. 19/2020 – è regolato dall’art. 202 del codice della strada. Coordinando questa disposizione con l’art. 108 del d.l. n. 18/2020 risulta il seguente quadro:

- 1) E’ ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% dell’ammontare della violazione (ossia per euro 280,00=), se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla contestazione;
- 2) L’aumento della sanzione, per il caso di utilizzo di un veicolo – essendo previsto “fino a un terzo” - può avvenire solo in caso di mancato pagamento in misura ridotta, in sede di adozione dell’ordinanza ingiunzione ad opera del Prefetto.

Nel caso di “cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione” (art. 2, comma 1, lett. i), *“eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati”* (art. 2, comma 1, lett. m), *“servizi educativi e corsi professionali in genere”* (art. 2, comma 1, lett. p), *“attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità”* (art. 2, comma 1, lett. u), *“somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti”* (art. 2, comma 1, lett. v), *“attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo”* (art. 2, comma 1, lett. z), *“fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità”* (art. 2, comma 1, lett. aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Ove, invece, la dichiarazione resa con il modello di autocertificazione non corrisponda al vero si procederà alla denuncia per il reato di cui all'art. 483 c.p., rimanendo esclusa l'applicazione concorrente della sanzione amministrativa.

Questa conclusione trova conferma nel tenore della disposizione dell'art. 4, il quale prevede la sanzione amministrativa "salvo che il fatto costituisca reato".